



Parma, 13/02/2020

Ai Consulenti del Lavoro  
di Parma  
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro  
di Parma

Prot. n. 103/U

Oggetto: Circolare n. 06\_2020.

- A) **Nuova sede di svolgimento del convegno a Parma il 24/02/2020 dal titolo “Il controllo di gestione applicato allo Studio Professionale – Strumenti e indicatori per governare consapevolmente il proprio Studio”.**
- B) **Prossime programmazioni Video Lavoro di Sistema Ratio.**
- C) **Videoconferenza Ratio del 26/02/2020 dal titolo “Bilancio: aspetti civilistici e principi contabili – Le novità sugli adempimenti IVA”.**
- D) **Seminario il 28/02/2020 dal titolo “Riforma dei reati tributari e Modello organizzativo 231”.**
- E) **Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 2020.**
- F) **Quota iscrizione Ordine anno 2020: scadenza 17/02/2020.**
- G) **Comunicazioni CNO:**
  - **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: aggiornamento degli standard CO;**
  - **Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - 22/01/2020 Report informativo.**

A) In considerazione della tempestiva adesione all’evento in programma il 24/02/2020 dalle 09:00 alle 13:00 dal titolo “Il controllo di gestione applicato allo Studio Professionale – Strumenti e indicatori per governare consapevolmente il proprio Studio”, è stata cambiata la sede di svolgimento affinché tutti possano partecipare. L’evento si svolgerà presso **l’Hotel Sina Maria Luigia in Viale Mentana 140 – PARMA**. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi utili per la Deontologia Professionale. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica <http://formazione.consulentidellavoro.it> utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. Alleghiamo la locandina con la nuova sede di svolgimento.

- B) Ricordiamo che presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo le videoconferenze del Centro Studi Castelli – Ratio in materia di lavoro, grazie alla fattiva operatività dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Parma. Gli eventi sono gratuiti e validi ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica (<http://formazione.consulentidellavoro.it>) utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. Prossime video lavoro in programma:
- 18/02/2020 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,30) alle ore 11,00 sul tema “La CU 2020: novità normative e casi pratici”;
  - 23/03/2020 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,30) alle ore 17,00 sul tema “La gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura”.
- C) Ricordiamo che il giorno 26/02/2020 dalle ore 16,00 (rilevazione presenze ore 15,45) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Bilancio: aspetti civilistici e principi contabili – Le novità sugli adempimenti IVA”. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica (<http://formazione.consulentidellavoro.it>) utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita.
- D) Ricordiamo agli Iscritti che è stato organizzato in collaborazione con Lab231 compliance strategy un seminario, di cui alleghiamo la locandina, che si svolgerà il 28 febbraio 2020 presso la sede di Lab 231 s.r.l.s in Strada Traversetolo 20/D - Parma dalle ore 14:00 (rilevazione presenze ore 13,45) alle ore 18:00, su “Riforma dei reati tributari e Modello organizzativo 231”. L’evento è a pagamento – costo euro 65,00 + IVA a partecipante. Il pagamento dovrà avvenire entro il **25/02/2020**, tramite **bonifico bancario intestato a Lab srsrl – IBAN: IT 03 V 05034 66510 000000048000**, indicando come causale “Iscrizione corso Riforma dei reati tributari e Modello organizzativo 231 del 28/02/2020”. **Inoltre via mail ad [info@lab231.it](mailto:info@lab231.it) il modulo di adesione compilato e timbrato, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento.** La partecipazione al seminario è valida ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro. Precisiamo che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi, fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica (<http://formazione.consulentidellavoro.it>) utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale.
- E) Si allega copia dell’estratto della Gazzetta Ufficiale n. 9, 4° serie speciale, del 31 gennaio 2020, contenente il Decreto Direttoriale, della Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che indice, per l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Si evidenzia che le prove scritte e teorico pratiche sono previste, come per le sessioni precedenti, per i primi giorni di settembre e precisamente il 3 e 4 settembre 2020. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice. Si segnala, come elemento di novità,

l'inserimento da quest'anno tra i gruppi di materie oggetto della prova orale di quello riguardante l'Ordinamento e la Deontologia dei Consulenti del Lavoro. La prova orale, quindi, verterà sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) Diritto del lavoro;
- 2) Legislazione sociale;
- 3) Diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
- 4) Elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) Ordinamento professionale e deontologia.

Le domande per la partecipazione agli esami dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine **perentorio del 16 luglio 2020**. **A tal proposito si segnala che quest'anno le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con l'utilizzo delle credenziali SPID. (art. 4 Gazzetta Ufficiale n. 9 - 4° serie speciale).**

Altra novità riguarda i criteri di valutazione dei candidati per la prova orale. Infatti, diversamente da quanto previsto negli anni scorsi, il comma 4 dell' art. 6 del decreto prevede che sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale, in ciò accogliendo una specifica richiesta del Consiglio Nazionale circa l'unicità della prova, così come identificata dalla Legge 12/79, pur essendo composta da più materie o gruppi di materie. Per quanto concerne il pagamento della tassa d'esame di € 49,58, si fa presente che la stessa dovrà essere effettuata tramite il modello F23, Codice Tributo 729T.

- F) Ricordiamo che la quota annuale dovuta per l'iscrizione all'Ordine per l'anno 2020 di euro 500,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il **17 febbraio 2020**, secondo le modalità indicate nella lettera inviata ai Colleghi via PEC in data 10/01/2020.
- G) Dal CNO abbiamo ricevuto le comunicazioni, che alleghiamo, in riferimento:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: aggiornamento degli standard CO;
  - Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS – 22/01/2020: Report informativo

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito [www.consulentilavoroparma.net](http://www.consulentilavoroparma.net) - circolari consulenti.



Allegati:

- Locandina convegno del 24/02/2020.
- Locandina seminario del 28/02/2020 e modulo adesione.
- G.U. 9 n. 9, 4° serie speciale, del 31 gennaio 2020 - Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 2020.
- Comunicazioni CNO: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: aggiornamento degli standard CO/ Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale Inps del 22/01/2020: report informativo

EVENTO ORGANIZZATO DA



IN COLLABORAZIONE CON



# IL CONTROLLO DI GESTIONE APPLICATO ALLO STUDIO PROFESSIONALE

## Strumenti e indicatori per governare consapevolmente il proprio Studio

**CONVEGNO  
GRATUITO**



24 febbraio 2020  
09.00 - 13.00



PARMA

Hotel Sina Maria Luigia  
Viale Mentana, 140 - 43121  
(PR)



**Docente**  
**Dott. Lorenzo Losi**

Consulente BDM,  
esperto in organizzazione  
e sistemi di controllo  
presso Studi professionali  
e aziende

## Finalità del corso

Sei soddisfatto del tuo controllo di gestione? Quanto ti costa non avere un sistema di controllo efficace? Che sfide si incontrano in un processo riorganizzativo?

Il corso utilizza casi reali e metodologie di lavoro per indicarvi come migliorare l'efficienza, la gestione e la produttività dello Studio. Partendo dall'esperienza sul campo del nostro team di consulenti verrà messo in luce il lato pratico dell'implementazione di un sistema gestionale efficace.

## Programma del corso

Il corso si occuperà di:

- analizzare le caratteristiche di un modello organizzativo di Studio pratico e coerente con l'evoluzione della professione;
- indicare i benchmarks di settore per valutare i propri risultati;
- spiegare la logica della pianificazione degli obiettivi per superare i problemi del controllo tradizionale;
- selezionare le informazioni realmente necessarie per condurre efficacemente lo Studio;
- calcolare il reale costo dello Studio;
- mostrare come analizzare e correggere le tariffe applicate ai clienti;
- guidare nell'analisi della redditività e produttività della clientela;
- illustrare come coinvolgere e motivare i collaboratori sugli obiettivi;
- spiegare come condividere con i soci le informazioni e le decisioni.

## Crediti Formativi

Ai Consulenti del Lavoro si riconoscono n. 4 Crediti Formativi validi per la deontologia professionale

## Iscrizione

È possibile effettuare l'iscrizione  
tramite il portale nazionale  
<http://formazione.consulentidellavoro.it/>



BDM Associati s.r.l.  
Via Giuseppe Nicolini, 10  
29121 Piacenza (PC)  
Tel. 0523-604083  
Email: [info@bdmassociati.it](mailto:info@bdmassociati.it)  
[www.bdmassociati.it](http://www.bdmassociati.it)



EVENTO COORGANIZZATO DA

**Consulenti del Lavoro**

**Consiglio Provinciale dell'Ordine di Parma**

IN COLLABORAZIONE CON



**Seminario**

## **Riforma dei reati tributari e Modello organizzativo 231**

**Relatore**

**Ciro Santoriello**

Magistrato presso la Procura di Torino, componente di gruppi di lavoro Diritto Penale dell'Economia e Tutela del consumatore ed infortuni sul lavoro. È coordinatore del Gruppo di Diritto Penale dell'Economia. Nell'ambito della Magistratura è stato componente della commissione per la formazione dei magistrati per la Corte d'Appello di Torino. È stato titolare incaricato dell'insegnamento Diritto pubblico e Istituzioni di Diritto pubblico presso la facoltà di Scienze della Formazione, università Roma Tre e presso la Scuola di diplomi Universitari per Management d'Impresa – Università di Torino, della docenza in Diritto Penale Commerciale

**Premessa**

Il decreto fiscale 2020 ha esteso il catalogo dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, introducendo i reati tributari all'art. 25quinquiesdecies. L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (Direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei cosiddetti "grandi evasori". Allo stato dell'arte, quindi, i modelli che non tengano conto della riforma sono, certamente, inadeguati a prevenire i reati in discorso. Pertanto, Le società sono chiamate ad aggiornare il proprio assetto organizzativo, identificando e analizzando tutti i rischi fiscali connessi alla propria attività, al fine di predisporre adeguati sistemi organizzativi di gestione e controllo.

**Obiettivi**

Saranno illustrati gli elementi che, secondo la magistratura, sono sufficienti per ritenere adeguato, o comunque sufficientemente applicato e integrato in azienda, un Modello 231, anche in riferimento ai reati fiscali.

Simili considerazioni, serviranno alle aziende per capire come impostare un corretto modello 231 e come implementarlo in azienda.

**Contenuti**

- La riforma dei reati fiscali e l'inserimento di questi illeciti tra i reati presupposto della responsabilità delle aziende
- Le sanzioni previste per le aziende, con particolare riferimento alla confisca per equivalente

- Le misure cautelari previste nel sistema 231. In particolare, il sequestro per equivalente e il rischio per le aziende
- Modello organizzativo e prevenzione degli illeciti fiscali
- Il processo alle società per reati tributari e il rapporto con il sistema sanzionatorio tributario. Il problema del ne bis in idem

**Venerdì 28 febbraio 2020 dalle 14,00 alle 18,00.**  
**presso Lab 231 s.r.l.s. - Strada Traversetolo 20/D, 43123, Parma**

**Evento a pagamento - COSTO EURO 65,00 + IVA**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento dovrà avvenire entro il 25/02/2020, tramite **bonifico bancario intestato a Lab srsi** –  
IBAN: **IT 03 V 05034 66510 000000048000**, indicando come causale **“Iscrizione corso Riforma dei reati tributari e Modello organizzativo 231 del 28/02/2020”** . Inoltre via mail ad [info@lab231.it](mailto:info@lab231.it) il modulo di adesione compilato e timbrato, unitamente alla copia dell'avvenuto pagamento.

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro.

**Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi tramite la nuova piattaforma informatica**  
**( <http://formazione.consulentidellavoro.it> )**



Gentile Cliente,

desideriamo informarla che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i **dati personali** (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.

## 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti **finalità**:

- ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l'attività amministrativa, gestione e logistica dei corsi di formazione a cui vuole iscriversi;
- espletare i servizi richiesti, consentire un'efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei segnalate;
- inviare comunicazioni inerenti i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica);

### Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR e all'Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

### Conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

### Natura del Conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l'impossibilità per Lab 231 Compliance Strategy Srl a s.u. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.

### Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, **potranno essere comunicati** alle seguenti **categorie di destinatari**:

- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d'imposta;
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);
- società controllanti, controllate e collegate alle quali Lab 231 Compliance Strategy Srl a s.u. affida talune attività (come ad esempio la gestione amministrativa e logistica di alcuni convegni e/o corsi di formazione).

### Trasferimento dei dati a paesi terzi

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 2016/679

### Titolare e Responsabile del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è **Lab 231 Compliance Strategy Srl a s.u.** nella figura del suo Legale Rappresentante. Non sono stati nominati Responsabili del Trattamento dei Dati Personali.

*Per far valere i diritti dell'interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento **Lab 231 Compliance Strategy Srl a s.u.**, con sede legale e del trattamento in **Strada Traversetolo 20/D - 43123 Parma - tel. +39 0521 1471231, mail: info@lab231.it***

### Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di:

- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

### CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

- Per le finalità di cui al punto 1, lettera a) e b) "ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l'attività amministrativa, gestione e logistica dei corsi di formazione a cui vuole iscriversi; espletare i servizi richiesti, consentire un'efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei segnalate;"

**Autorizzo al trattamento dei dati**     **Non autorizzo**

- Per le finalità di cui al punto 1, lettera c) "inviare comunicazioni inerenti i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica)"

**Autorizzo al trattamento dei dati**     **Non autorizzo**

Data \_\_\_\_\_ Timbro e Firma \_\_\_\_\_

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2020.

#### IL DIRETTORE GENERALE

DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro»;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 18 dicembre 2019, per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2020;

Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2019 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di garantire la necessaria collaborazione degli ispettorati territoriali individuati come sede d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonché gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione del 25 novembre 2019 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Decreta:

Art. 1.

#### Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2020

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di MILANO VENEZIA, ROMA e NAPOLI, presso gli Ispettorati territoriali di ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA, L'AQUILA, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, TORINO e TRIESTE nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del

Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - e le Province Autonome di BOLZANO - Ufficio tutela sociale del lavoro e di TRENTO - Servizio lavoro.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 25 novembre 2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.

3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2020 e assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2.

#### Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;

2) legislazione sociale;

3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) ordinamento professionale e deontologia.

4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3.

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

3 settembre 2020: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;

4 settembre 2020: prova teorico-pratica in diritto tributario.

2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione «Avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli stessi.

3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 4.


#### Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, a decorrere dal 3 febbraio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali renderà disponibile sul sito internet istituzionale [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) la procedura per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto.

2. L'accesso alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.

3. La domanda dovrà essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 16 luglio 2020, inserendo nell'apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00).

4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di invio. Entro il medesimo termine il candidato può effettuare l'annullamento della domanda inviata.





5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

6.1.

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica;

c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalità telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;

d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

6.2.

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'università e della ricerca - Consiglio Universitario Nazionale (CUN):

A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;

Classe L-33: scienze economiche;

Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

Classe LM-56: scienze dell'economia;

Classe LM-62: scienze della politica;

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

Classe LM-77: scienze economico-aziendali;

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

C. I titoli di studio equiparati di cui ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A.

D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.

E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.

6.3.

Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale.

7. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. D) del precedente punto 4.2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T);

9. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p..

10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

*Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame*

1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con l'indicazione del tipo di supporto richiesto.

2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6.

*Valutazione dei candidati*

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale.

2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 30 gennaio 2020

*Il direttore generale:* DE CAMILLIS



ALLEGATO

**Domanda ammissione esame di Stato  
per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro****ML** MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI**Dati generali**

Identificativo domanda \*  Data di domanda \*   
Numero seriale marca da bollo \*  ITL competente \*

**Dati anagrafici**

Codice Fiscale \*  Data di nascita \*  Sesso \*   
Cognome \*  Nome \*   
Comune/Stato straniero di nascita \*   
Cittadinanza \*


**Residenza**

Provincia \*  Comune \*   
Indirizzo \*  Cap \*

**Dati di contatto**

Provincia \*  Comune \*   
Indirizzo \*  Cap \*   
Telefono \*  PEC

\* Campo obbligatorio



**Titolo di studio**  
(selezionare una sola voce)

- diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza
  - diploma di laurea quadriennale in scienze economiche e commerciali
  - diploma di laurea quadriennale in scienze politiche
  - diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro
- laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

- Classe L-14: scienze dei servizi giuridici
- Classe LM-56: scienze dell'economia
- Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- Classe LM-62: scienze della politica
- Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale
- Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni
- Classe L-33: scienze economiche
- Classe LM-77: scienze economico-aziendali
- Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali
- Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza

- Titolo equiparato (ai sensi dell'art. 4, co. 4, punto 4.2, lett. C) del D. D. di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno 2020)

Titolo di studio (\*)

- Altro titolo (ai sensi dell'art. 4, co. 4, punto 4.2, lett. D) e E) del D. D. di indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno 2020)

Titolo di studio (\*)

Data conseguimento \*

**Università**

Denominazione \*

**Italiana**

Provincia (\*)<sup>1</sup>  Comune (\*)

Indirizzo (\*)  Cap (\*)

**Straniera**

Stato straniero (\*)<sup>1</sup>  Città (\*)

Indirizzo (\*)  Cap (\*)

\* Campo obbligatorio

(\*) Campo con obbligatorietà condizionata

<sup>1</sup> Una tra Provincia e Stato straniero deve essere obbligatoriamente selezionata.



**Pratica professionale**Data inizio \*  Data fine \* Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di \* **Altre informazioni**Altre  
informazioni**Allegati**Copia ricevuta pagamento tassa di esame \* **Allega****Dichiarazioni del candidato**


- Dichiaro di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o non contenenti dati rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 489. del codice penale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali, da essi forniti in sede di presentazione della domanda di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro ed acquisiti a tal fine tramite strumento informatico dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, appartenenti allo stesso Ministero e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (quest'ultimi quali componenti delle commissioni di esame), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di

- partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati personali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, mail: [gdpr@lavoro.gov.it](mailto:gdpr@lavoro.gov.it); PEC: [gdpr@pec.lavoro.gov.it](mailto:gdpr@pec.lavoro.gov.it)

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

\* Campo obbligatorio





**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 963 del 20 dicembre 2019;

**CONSIDERATE** che alcune informazioni e modalità di funzionamento delle tabelle “CCNL” e “Livelli retributivi” non consentono in alcuni casi ai soggetti obbligati di trasmettere correttamente le comunicazioni;

**CONSIDERATA** allo stesso tempo l’esigenza di salvaguardare la gestione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l’impiego;

**CONSIDERATA** la necessità di predisporre interventi di manutenzione che consentono transitoriamente di superare le criticità;

**VISTA** la riunione del 31 gennaio 2020;

**VISTA** la nota n. 197 del 31 gennaio 2020;

**VISTE** le comunicazioni delle Regioni e Province Autonome;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 (Aggiornamento standard)**

1. Ai modelli adottati con i decreti Interministeriali del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui all’Allegato “Revisione 75”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Articolo 2 (standard modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI)**

1. Per i modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI resta in vigore l’Allegato, “Revisione 062”, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

### **Articolo 3 (Aggiornamento standard modello UNIMARE)**

1. Per il modello UNIMARE resta in vigore l’Allegato, “Revisione 063”, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

#### **Articolo 4**

##### **(Modalità e regole di aggiornamento)**

3. Viene adottato il documento "CO.Modelli-e-Regole.versione.Febbraio.2020", di cui all'allegato "Revisione 070" che costituisce parte integrante del presente Decreto.
4. Viene adottato il documento "UNIMARE Modelli e Regole versione Febbraio 2020", di cui all'allegato "Revisione 066" che costituisce parte integrante del presente Decreto.

#### **Articolo 5**

##### **(Pubblicazione degli aggiornamenti)**

1. Gli aggiornamenti adottati con il presente decreto sono pubblicati sul sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) .

#### **Articolo 7**

##### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il **24 febbraio 2020, alle ore 19.00**.
2. I servizi informatici di cui all'articolo 1, lett. j) del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 dovranno adeguarsi e mettere in linea gli aggiornamenti alla data ed ora di cui al precedente comma.

**Il Direttore Generale**  
Grazia Strano



- A
- Tutte le Regioni e Province Autonome
  - Agenzie regionali del lavoro
  - Ministero dell'Interno
  - Ministero della Salute
  - Ministero dei Trasporti
  - Enti previdenziali ed assistenziali
  - Ispettorato nazionale del lavoro
  - Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro
  - Consulenti del lavoro
  - Assosoftware

LORO SEDI

**Oggetto:** Aggiornamento standard CO

Con decreto direttoriale n. 52 del 10 febbraio 2020, allegato alla presente nota, sono stati aggiornati gli standard delle tabelle "CCNL e livelli retributivi".

La modifica si è resa necessaria a causa di alcune difficoltà di utilizzo della tabella riguardante l'individuazione del CCNL da applicare ovvero del livello di inquadramento del rapporto di lavoro da comunicare, segnalate a questo Ministero dalle organizzazioni di rappresentanza.

Al fine di superare le difficoltà finora riscontrate, sono state organizzate alcune riunioni sia con le associazioni di categoria che si sono fatte portavoce delle difficoltà riscontrate dalle aziende che rappresentano sia con le Regioni e province Autonome al fine di consentire ai servizi regionali la gestione della "conservazione dello status di disoccupazione".

Gli step operativi concordati sono i seguenti:

In *fase transitoria*, il decreto direttoriale sopra menzionato elimina il vincolo tra CCNL e livello minimo di retribuzione, consentendo la possibilità di inserire la retribuzione pattuita purché il valore sia maggiore di zero. Il documento "Modelli e regole" contiene tutte i valori da attribuire alla tabella in parola qualora il soggetto obbligato non trova le informazioni corrette. Durante questa fase il Ministero e l'Anpal monitoreranno l'uso di questa tabella al fine di fornire informazioni puntuali ai servizi per l'impiego sui soggetti da prendere in carico per la gestione dello stato di disoccupazione.

Parallelamente, il Ministero:

- avvierà con l'Inps le attività necessarie a condividere le informazioni presenti nelle banche dati UNI-Emens e DGMAG-Unico e mettere a disposizione queste informazioni ad Anpal e servizi regionali per il controllo sulla retribuzione reale.
- Verificherà anche con le associazioni di categoria le informazioni da inserire nella tabella e le modalità di aggiornamento.

Gli standard adottati con decreto direttoriale n. 52 del 10 febbraio 2020 entreranno in vigore il 24 febbraio 2020 alle ore 19.00.

La presente nota, unitamente al decreto direttoriale e ai suoi allegati è pubblicata sul sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it).

Cordiali saluti.

**Il Direttore Generale**  
Grazia Strano

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*



## Consulenti del Lavoro

### ▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

email [consiglionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it)

e-mail pec [consiglionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoropec.it)

C.F.: 80148330584



Roma, 11 febbraio 2020  
COMUNICATI E NOTIZIE  
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. II.

e p.c.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e  
Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
LL. II.

**OGGETTO: RIUNIONE TAVOLO TECNICO PRESSO DIREZIONE CENTRALE INPS 22.01.2020 - REPORT INFORMATIVO.**

Si riportano di seguito le informazioni relative all'esito dell'ultimo incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e i rappresentanti della Direzione Generale dell'INPS, segnalando l'opportunità della trasmissione a tutti gli iscritti ad opera dei Consigli Provinciali.

#### **1. Nuova procedura per richiesta di ANF**

A seguire un breve riepilogo delle disposizioni in atto e sui servizi a disposizione degli intermediari.

Dal 1° aprile 2019 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica, come indicato nella [circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45](#).

Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTT), che continueranno a presentare la domanda al proprio datore di lavoro attraverso il modello cartaceo "ANF/DIP" (cod. SR16). Per gli impiegati del settore agricolo, invece, valgono le nuove disposizioni descritte nella circolare predetta.



La domanda di assegno per il nucleo familiare può essere trasmessa, alternativamente:

- dal lavoratore, tramite il servizio on-line dedicato, se in possesso di PIN dispositivo, SPID (almeno livello 2) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- dai Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- **dal datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente seguendo le indicazioni previste dal comma 1, art. 1 della L. n. 12/1979, quindi tramite i Consulenti del Lavoro.** Il datore non dovrà fornire ulteriore delega all'intermediario e sarà tenuto a conservare e controllare tutta la documentazione fornita dal lavoratore. La piattaforma verificherà se il dipendente è effettivamente in forza presso l'azienda in delega interrogando il sistema delle COB/Unilav e, solo in subordine, l'UniEmens.

Per approfondire l'ipotesi 3) si rinvia al [messaggio INPS n. 4583 del 06/12/2019](#) e alle slide allegate a questo documento.

L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione dell'area riservata del sito INPS. **Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.**

**Il lavoratore è tenuto a comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro.**

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all'aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso una delle modalità sopra descritte.

Quando un figlio raggiunge la maggiore età durante il periodo di validità di una domanda di ANF regolarmente accolta, non occorre presentare una nuova istanza perché l'INPS ne terrà conto automaticamente in fase di lavorazione della stessa.

Gli esiti delle domande ANF sono disponibili in due formati: **"xml"** e **"csv"**.

I Consulenti del Lavoro possono visualizzare gli esiti delle domande ANF presentate dai **lavoratori dipendenti delle ditte in delega** tramite l'apposita funzione **"Consultazione Importi ANF"**, presente all'interno del **"Cassetto previdenziale"** dell'area riservata del sito INPS.

Dal punto di vista tecnico, nell'unità di tempo, è possibile associare a ciascun lavoratore un solo esito ANF. Per tale motivo, se una domanda ANF viene sostituita da un'altra con differente protocollo e con effetto retroattivo, il Consulente vedrà esclusivamente l'ultimo esito. L'INPS, comunque, assicura di conservare tutti gli "xml", a prescindere se l'esito risulti ancora visibile all'interno dell'apposito cruscotto. È pertanto consigliabile conservare gli "xml" scaricati, utili per ricostruire l'operato dell'azienda/intermediario in caso di rimostranze da parte dei lavoratori.



L'esito di una domanda ANF è messo a disposizione di tutti i datori di lavoro del dipendente, a prescindere da quello indicato dal lavoratore nella domanda. Tutto ciò per evitare, a chi è titolare di più rapporti di lavoro o a chi cambia datore di lavoro, di dover presentare una nuova istanza a parità di condizioni reddituali e familiari. In questi casi, la ricerca puntuale degli esiti richiede l'indicazione del **“numero di protocollo”**, mentre quella massiva includerà automaticamente il lavoratore (v. infra)

È inibita la visualizzazione dei dati ANF per le matricole non ammesse ad operare conguagli ANF sulla base del codice di autorizzazione associato (CA: 1R). Il messaggio restituito in questi casi è: *“La matricola risulta tra quelle non ammesse al conguaglio ANF. Non è possibile fornire i dati richiesti”*.

Sono attive due modalità di ricerca degli esiti: quella puntuale (per singolo lavoratore) e quella massiva (per tutti i lavoratori alle dipendenze di una o più aziende clienti). Nel primo caso, l'utente (intermediario) inserisce la matricola aziendale, il codice fiscale del lavoratore e il periodo rispetto al quale vuole verificare l'esistenza di domande di ANF con i relativi massimali giornalieri e mensili. La compilazione del campo “Protocollo domanda ANF” è facoltativa. Nel secondo caso, l'utente seleziona una o più matricole aziendali e il periodo di interesse. Il risultato è reso disponibile dopo i necessari tempi di elaborazione del sistema (di norma qualche giorno). Se il Consulente del Lavoro ha sottoscritto il servizio di notifica degli esiti di elaborazione (è possibile farlo direttamente nella maschera di dialogo della richiesta massiva), gli stessi saranno inviati al proprio indirizzo PEC.

Con un recente aggiornamento dell'applicativo sono stati dettagliati i messaggi utente in caso di domanda ANF non presente perché **“In istruttoria”** o **“Respinta”**.

Tanto con la ricerca puntuale, quanto con quella massiva, la procedura restituisce l'intero periodo ANF all'interno del quale il mese richiesto rientra.

Con l'ultima versione dell'applicativo (1.0.4.0):

- è stata introdotta la modalità di richiesta massiva “per protocollo domanda ANF”, per inviarla, bisogna effettuare l'upload di un file “xml” contenente l'elenco delle coppie, codice fiscale titolare e protocollo domanda ANF, nel formato definito nelle specifiche tecniche;
- è stato introdotto un secondo tracciato “xml” delle richieste massive non suddiviso per singola matricola, il nuovo tracciato è disponibile nella sezione “Utilità” della funzione “Richiesta massiva” ed è notificato per e-mail al termine delle elaborazioni massive, insieme al tracciato suddiviso per matricola.

Le novità introdotte dalle versioni più recenti sono consultabili tramite un apposito link presente nella sezione “News” dell'home page dell'applicativo.

L'INPS sta testando un sistema di *alert* via PEC che si attiva quando un nuovo esito è disponibile nell'area riservata (ad esempio, perché il lavoratore presenta una nuova domanda ANF per tener conto della nascita di un figlio).



L'*alert* verrà inviato solo se quel lavoratore è già stato oggetto di una richiesta puntuale oppure massiva. La PEC verrà inviata al soggetto che ha effettuato il download del report puntuale e/o massivo. Il rilascio è previsto nelle prossime settimane.

**Fino ad aprile 2020 il limite massimo per gli arretrati resta fissato a 3.000 euro.** La ratio è quella di permettere il consolidamento e assestamento del nuovo sistema di presentazione delle domande di ANF.

### 1.1 ANF per i titolari di più rapporti di lavoro part-time

Ad oggi, resta irrisolto il problema dei lavoratori titolari di più rapporti di lavoro part-time, per i quali il rischio di ricevere un importo superiore rispetto a quello spettante è piuttosto alto. Per ovviare, l'INPS valuterà l'opportunità di indicare nell'esito anche la matricola associata al datore di lavoro indicato dal lavoratore in fase di presentazione della domanda. In tal modo, gli altri datori di lavoro riceveranno l'input necessario per effettuare gli opportuni controlli. In ogni caso, l'Istituto previdenziale chiarisce che se un dipendente ha percepito un importo maggiore rispetto a quello massimo spettante, la richiesta di restituzione verrà inoltrata direttamente al lavoratore. Non sarà prevista alcuna intermediazione da parte del datore di lavoro.

### 1.2 Istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens

Con il messaggio n. 261 del 24/01/2020 l'INPS ha comunicato che le modalità di esposizione nei flussi UniEmens rimangono al momento immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all'INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.

L'avvio della nuova modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020.

Restano ferme, quindi, le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017, in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale "L036" avente il significato di "Recupero assegni nucleo familiare arretrati".

Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l'indicazione del codice causale "L036" e il totale dell'importo. Resta inteso che dalla competenza aprile 2020 verrà eliminato anche il predetto limite dei € 3.000,00.



Riferimenti:

[Circolare n. 45 del 22/03/2019](#)

[Messaggio n. 1430 del 05/04/2019](#)

[Messaggio n. 1777 del 08/05/2019](#)

[Messaggio n. 3119 del 26/08/2019](#)

[Messaggio n. 3134 del 28/08/2019](#)

[Messaggio n. 4583 del 06/12/2019](#)

[Messaggio n. 261 del 24/01/2020](#)

## **2. Bonus Sud e Neet**

In primo luogo, è stato comunicato che cambieranno le modalità finora adottate dall'Istituto per la contabilizzazione delle risorse destinate a questo tipo di agevolazioni.

Tra le risorse effettivamente disponibili e quelle riportate sul sito INPS, infatti, emergono frequentemente delle incongruenze: ciò è dovuto al fatto che l'attuale sistema distribuisce le quote spettanti sull'intero periodo di competenza dell'agevolazione. L'impegno della spesa, pertanto, rimane inalterato anche se poi il tiraggio effettivo della misura risultasse inferiore.

L'INPS modificherà questo sistema di calcolo, facendo in modo che le risorse prenotate siano caricate tutte sull'anno della richiesta e via via dirottate negli anni di competenza in coerenza, con quanto in concreto usufruito.

Tra le altre novità per l'anno 2020, notevole importanza riveste la previsione per cui per le istanze in stand by per carenza di fondi verrà mantenuta la priorità acquisita. Pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza ogni 30 giorni, in analogia con quanto già accade in caso di mancanza negli archivi della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Riguardo alla situazione dei fondi 2019, ANPAL sta ultimando la ricognizione delle risorse disponibili per poter quantificare con esattezza i fondi da trasferire dal I quadrimestre 2019 a quelli successivi. Resta aperta, quindi, la problematica delle istanze presentate nel 2019 e in attesa di ammissione.

Per ciò che concerne il bonus Sud 2020, l'ANPAL, con Decreto n. 44 del 6/2/2020, ha rifinanziato la misura che, quindi, tornerà pienamente operativa. Per quanto riguarda, il bonus NEET scaduto lo scorso anno, si dovrebbe procedere a breve allo stanziamento delle risorse anche per il corrente anno.



In ordine al bonus under 35 per le assunzioni effettuate nel corrente anno, com'è noto, la legge di bilancio 2020 lo ha inteso come un'estensione dello sgravio strutturale introdotto dalla legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/17) che ha fissato l'età a 30 anni. L'Inps, pertanto, sta predisponendo le disposizioni applicative che riprenderanno quelle già previste nella circolare n. 40/18. I tempi di pubblicazione dovrebbero essere molto brevi.

Il predetto Bonus under 35, però, è previsto anche per le assunzioni effettuate nel 2019, permettendone il cumulo anche con il bonus Sud dello stesso anno.

Lo sgravio per le assunzioni under 35 effettuate nel 2019, che non danno diritto al cumulo col bonus sud, potrà essere esposto nell'uniemens corrente, recuperando tutto l'importo relativo ai mesi di competenza dell'anno 2019.

La soluzione concordata col Ministero del Lavoro, invece, per le ipotesi di cumulo col bonus sud dovrebbe essere la seguente.

Nei casi in cui i datori di lavoro, nel corso dell'annualità 2019, abbiano iniziato a fruire dell'incentivo "occupazione sviluppo sud" e l'assunzione integra anche i requisiti richiesti per lo sgravio strutturale, la fruizione potrà avvenire utilizzando i medesimi codici di conguaglio previsti per tale ultimo incentivo, a partire dal tredicesimo mese di rapporto di lavoro, per un totale di ventiquattro mesi.

Di conseguenza, nelle ipotesi descritte i datori di lavoro già autorizzati a fruire dell'incentivo "occupazione sviluppo sud" potranno continuare a godere, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 102/2019, della suddetta agevolazione, nel rispetto del massimale già accordato dall'Istituto, per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro.

La fruizione dell'esonero strutturale potrà decorrere, invece, dal tredicesimo mese di rapporto.

Si ricorda, inoltre, che l'esonero è cumulabile con l'incentivo "NEET" di cui ai decreti direttoriali Anpal n. 3 e n. 581 del 2018 e applicabile alle assunzioni effettuate nel corso delle annualità 2018 e 2019. Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di fruizione delle agevolazioni, sarà sempre valida la circolare n. 48/2018.

### 3. Gestione della maggiorazione contributiva 0,50 sui contratti a termine

Com'è noto, a carico del datore di lavoro il decreto c.d. Dignità n. 87/2018 ha introdotto, per tutti i rapporti di lavoro subordinati non a tempo indeterminato (articolo 2, comma 28, del decreto legislativo 92/2012), un contributo dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche del settore marittimo) e del contratto di **somministrazione di lavoro a termine**, che va ad aggiungersi al contributo addizionale dell'1,40%, dovuto dal 2013. È previsto, altresì, che il contributo maggiorato si applichi anche ai rapporti a termine per attività stagionali contemplate dalla **contrattazione collettiva** e che, ordinariamente, si reiterino annualmente senza alcun rispetto della durata massima.



Sono sorte alcune complicazioni in ordine alla necessaria codifica da utilizzare per identificare, nell'UniEmens, proprio il lavoratore stagionale definito tale dalla contrattazione collettiva.

Di seguito una breve ricostruzione del problema con relativa soluzione per evitare errori bloccanti proprio sull'UniEmens.

Dal 1° gennaio 2013 il vecchio Codice UniEmens "S" per identificare lo stagionale è diventato:

- **T** Stagionale per attività previste dal Dpr 1525/1963;
- **G** Attività per "avvisi comuni" o previsti da CCNL sino al 31/12/2011;
- **S** Stagionali residui diversi da T e G.

T e G non sono soggetti al contributo addizionale NASPI, mentre S è soggetto al contributo addizionale.

Come specificato nella circolare INPS del 6/9/19 n. 121, l'addizionale dello 0,50% è dovuta in tutti i casi di stagionalità prevista solo dalla contrattazione collettiva, quindi, il codice da indicare in UniEmens non dovrà essere "G" ma bensì "**S**".

#### **4. Ex-Enpals**

Sono state sottoposte all'INPS diverse segnalazioni di errore negli UniEmens, che nascono probabilmente da vecchi e superati criteri di calcolo propri del mondo ex-Enpals. Il riferimento va, in particolare, al conteggio dei giorni retribuiti. La maggior parte dei software di elaborazione paghe utilizzano lo stesso criterio adottato per i lavoratori assicurati al FPLD, ovvero 26 giorni meno il numero di giornate con eventi tutelati. Le procedure di controllo dell'UniEmens, invece, continuano a adottare il vecchio sistema Enpals che sottrae i giorni di assenza tutelati dall'esatto numero di giornate lavorate. Poiché in alcuni casi i giorni lavorati possono essere meno di 26, si crea una discordanza che, a sua volta, genera un errore bloccante in fase di controllo del flusso UniEmens. L'INPS ha concordato sulla necessità di modificare l'algoritmo per adeguarlo a quello dei lavoratori iscritti al FPLD e a breve rilascerà un aggiornamento del programma.

#### **5. DM10 Virtuali**

Ogni mese i flussi UniEmens trasmessi dagli intermediari vengono elaborati dai sistemi informatici dell'INPS per ricostruire quello che una volta era definito DM10 (oggi tecnicamente si parla di DM2013). Dopo circa un mese dall'invio del flusso UniEmens, l'INPS mette a disposizione dell'intermediario la possibilità di scaricare il DM ricostruito dal sistema UniEmens (Servizi per aziende e consulenti/UniEmens/Consultazione denunce individuali). È possibile scaricare il DM di una singola matricola oppure effettuare una richiesta massiva per più matricole. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'esito (DM) non è disponibile subito, ma occorre attendere i tempi di elaborazione (di norma 24 o 48 ore).



Solo successivamente, accedendo nuovamente a questa specifica sezione dell'area riservata del sito INPS, è possibile scaricare i DM (applicando anche dei filtri: tutti i DM o solo quelli selezionati, magari escludendo quelli anomali e provvisori).

È stata manifestata all'INPS l'esigenza di poter ricevere detti DM in modalità tale da ridurre al minimo l'intervento da parte dell'utente.

L'INPS, condividendo l'esigenza, sta cercando di individuare una soluzione che ottimizzi i tempi. Si profila la possibilità di individuare tutti i DM che si sono formati in una medesima giornata e trasmetterli con un'unica comunicazione all'intermediario. L'applicazione potrebbe essere rilasciata tra circa un mese e mezzo.

## 6. Banca dati appalti

A breve verrà pubblicato un nuovo applicativo, dall'utilizzo facoltativo, che consentirà ai committenti, agli appaltatori e agli eventuali subappaltatori di monitorare il corretto adempimento degli obblighi contributivi. La procedura Banca Dati Appalti (BDA) si fonda su un'attività di scambio tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UniEmens dagli appaltatori/subappaltatori. Pertanto, i committenti, durante tutto il corso dell'appalto, avranno conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata. Il sistema, infatti, elabora un report mensile - Rendicontazione Appalto Mensile (RAM) - che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati e registrati.

L'utilizzo della BDA può supportare il contrasto di fenomeni di *dumping* e di fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici, aiutando a ripristinare regole di correttezza del mercato a tutto vantaggio, oltre che dei committenti, anche di tutte le aziende appaltatrici/subappaltatrici che operano nel rispetto della normativa previdenziale.

L'applicativo sarà disponibile all'interno del Portale delle Agevolazioni (procedura ex DiResCo) per tutti i datori di lavoro muniti di PIN/SPID e per i soggetti istituzionalmente abilitati a operare per conto dei datori di lavoro (c.d. intermediari); l'accesso e l'operatività in procedura saranno consentiti altresì ai soggetti muniti di PIN/SPID, esplicitamente autorizzati, esclusivamente dal datore di lavoro, tramite l'apposito servizio "Abilitazione accesso BDA", accessibile dal sito istituzionale "www.inps.it", selezionando "Tutti i servizi" – "Abilitazione accesso Banca Dati Appalti", oppure utilizzando l'apposita funzione di ricerca presente sul Portale.

All'interno della procedura Banca Dati Appalti, accedendo alla pagina iniziale, sarà possibile visualizzare tutte gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l'accesso; nella pagina iniziale sarà altresì presente il tasto Inserimento nuovo appalto, che consentirà al datore di lavoro di registrare ogni singolo appalto.



Ai fini della registrazione, sarà necessario che l'utente fornisca le informazioni richieste relative all'appalto e all'eventuale subappalto; alcuni dati sono precaricati in automatico dalla procedura, perché già disponibili negli archivi dell'Istituto (Denominazione e Ragione sociale, Codice fiscale, indirizzi PEC del committente), altri dovranno essere registrati dal committente, anche attraverso la selezione da menu a tendina.

Si ribadisce che la procedura sarà assolutamente volontaria e dovrebbe permettere al committente di avere un quadro sempre aggiornato sull'andamento dell'appalto ed eventuali subappalti. L'utilizzo comporterà certamente un aumento delle attività amministrative, ma in compenso sarà di grande supporto alle imprese che devono fare i conti con la responsabilità solidale, insita com'è noto nel sistema degli appalti.

#### **7. Conteggio settimane nella cassa integrazione**

Tra le novità apportate alla normativa CIG e CIGS dal D.lgs. n. 148/2015 vi è quella della durata massima della CIG e della CIGS che, com'è noto, non può superare i 24 mesi nel quinquennio. Unica eccezione nel caso di utilizzo dei contratti di solidarietà che, in alcune condizioni, possono consentire una durata massima di 36 mesi, potendosi conteggiare i primi 24 mesi di durata del CDS per metà.

L'innovazione principale sul punto è consistita nel fatto che a seguito della riforma, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi, si sommano i periodi di CIG ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio.

In merito alle modalità operative di verifica della durata massima, si ricorda che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 17 dell'8 novembre 2017, ha stabilito che per valutare se una richiesta di CIG o di CIGS sia potenzialmente autorizzabile deve essere compresa integralmente nel limite di durata dei 24 mesi nel quinquennio.

In sostanza il Ministero ha stabilito che, ai fini del controllo dei limiti di durata, si parte dalla data di fine del periodo che si sta richiedendo e a ritroso si determina il quinquennio di osservazione. Se all'interno di tale periodo non sono stati raggiunti i 24 mesi di CIG e CIGS, includendo anche il periodo che si sta richiedendo, allora la domanda può essere autorizzabile. Qualora invece la somma complessiva superi i 24 mesi, anche se solo per una settimana, l'intero periodo che si sta richiedendo non può essere autorizzato.

**Ai fini del conteggio dei limiti di durata si contano, però, solo le settimane effettivamente utilizzate nel periodo e non quelle richieste ma non fruiti.**



Per agevolare le aziende nella gestione dei contatori di CIG, dal 1° novembre 2018, l'INPS ha messo a disposizione di aziende e consulenti un nuovo servizio di simulazione del calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIG ordinaria e del limite generale di 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile.

Le istruzioni operative per l'accesso al servizio sono state illustrate con il messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018.

Sono pervenute diverse segnalazioni circa il non corretto conteggio delle settimane. La procedura, infatti, farebbe riferimento al totale delle settimane richieste invece di quelle effettivamente usufruite.

La Direzione Centrale Entrate dell'INPS è al corrente di tale discrasia e per tale motivo avrebbe disposto il blocco di eventuali note di rettifica generate dal sistema. In collaborazione con la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali provvederanno, inoltre, a mettere in linea con la normativa il contatore on line delle settimane per cassa integrazione, presumibilmente entro il corrente mese di febbraio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Paolo Pennesi)

PP/sb